

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Il fondo perduto minimo per tutte le imprese avviate nel 2019**

Per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid-19, il nuovo bonus e il rinvio di talune scadenze, anche relative ai versamenti verso l'agente della riscossione, con stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.

Il primo intervento importante indicato all'art. 1 D.L. 22.03.2021, n. 41 consiste nel **contributo a fondo perduto** che spetta ai titolari di partita Iva, residenti o stabiliti sul territorio italiano, colpiti dalla pandemia, ad esclusione dei soggetti con attività cessata, dei soggetti con attività iniziata dopo l'entrata del decreto in commento, degli enti pubblici e degli intermediari finanziari e società di partecipazione.

L'aiuto è destinato, quindi, a imprese e professionisti con fatturato fino a 10 milioni di euro, che hanno registrato una **perdita del 30%**, mentre nelle precedenti versioni era fissata nella percentuale del 33% della media mensile del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019; l'erogazione avviene tramite bonifico o, per scelta irrevocabile, con attribuzione di un credito d'imposta.

Il fondo perduto è determinato applicando, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, le 5 percentuali modulate dal 20% al 60% rispetto al fatturato realizzato.

Il contributo **non è tassato ed è ottenibile attraverso la presentazione di un'istanza** telematica all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti indicati, anche attraverso un intermediario abilitato, dal 30.03.2021 al 28.05.2021.

Il Decreto Sostegni ha previsto, inoltre, che il **versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate**, di cui agli artt. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea) D.L. 119/2018, all'art. 16- *bis* (carichi affidati agli agenti della riscossione per istituti agevolativi) D.L. 34/2019 e all'art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018 (debiti per omesso versamento delle imposte sui redditi affidati alla riscossione) saranno considerati tempestivi se eseguiti entro il prossimo **31.07.2021**, con riferimento a quelli relativi al 2020, ed **entro il 30.11.2021**, se riferibili ai versamenti dovuti fino a luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni indicate per la "*rottamazione-ter*", di cui all'art. 3, c. 14- *bis* D.L. 119/2018, richiamate dall'art. 1, c. 198 L. 145/2018, ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle citate definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni; per effetto della sospensione, vengono prorogati i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione in detto periodo.

Infine, in presenza di operatori economici che hanno patito consistenti contrazioni di fatturato (volume d'affari), è prevista la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni** riferite ai periodi di imposta 2017 e 2018.

L'intervento è destinato ai soggetti dotati di partita Iva che, alla data di entrata in vigore del provvedimento (23.03.2021), hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume di affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente (2019) e si concretizza nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, di cui agli artt. 36- *bis* D.P.R. 600/1973 e 54- *bis* D.P.R. 633/1972.

In caso di adesione è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito ai controlli automatici e, in caso di pagamento, in parte o totale di quanto dovuto, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti, applicandosi le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.